



Città di Lucca

Amministrazione comunale

07 - Settore Edilizia Privata e Ambiente - Dirigente

**Ordinanza n. 846 del 23/04/2024**

**Oggetto: QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE - ZONA VERDE/AREA LEZ - LOW EMISSION ZONE. PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE GIORNALIERO DELLE POLVERI SOTTILI PM10. INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N. 1840 DEL 31/10/2019.**

**IL SINDACO**

**IL SINDACO**

**Vista** la direttiva comunitaria 2008/50/CE del 21/5/2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

**Visto** il D.Lgs. 13.8.2010 n. 155 *“Attuazione della la direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”* nel quale, oltre ad inserire la misurazione del PM 2,5 individuando un valore obiettivo, viene riconfermato per il materiale particolato PM 10 il limite di 35 superamenti annui del valore limite giornaliero di 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , oltre al limite dei 40  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  come media annuale;

**Vista** la Legge Regionale n. 9 del 11.2.2010 *“Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”* che, tra l'altro, introduce specifici piani per l'individuazione e l'attuazione delle azioni e degli interventi per il risanamento della qualità dell'aria ambiente quali il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria ambiente (PRQA) e i Piani di Azione Comunale (PAC);

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 73/2019 di approvazione del PAC d'area 2019-2021 che, ai sensi della L.R. n. 9/2010 art. 12 comma 1 e del PRQA 2018, già prevedeva una maggiore efficacia e coerenza delle azioni, differenziate in ordine a interventi contingibili da un lato e a interventi strutturali dall'altro, tra cui la limitazione temporanea della circolazione stradale di una serie di veicoli considerati maggiormente inquinanti.

**Vista** l'ordinanza sindacale n. 7400/2010, (adottata a seguito del conclusivo Accordo 2007-2010 sottoscritto dal Comune di Lucca con Regione, Anci, Urpt ed altri 30 Comuni toscani) tramite la quale si è provveduto a limitare la circolazione nella *“Zona Verde”*, istituita con Delibera della Giunta Comunale n. 362/2005, per una serie di veicoli altamente inquinanti.

**Vista** l'ordinanza sindacale n. 1840 del 31.10.2019, che ha aggiornato l'ordinanza n. 7400/2010 alla luce del PAC 2019-2021 che prevedeva limitazioni alla circolazione per gli Euro 2 diesel in aggiunta a quelle già in vigore nella Zona Verde ovvero nell'area LEZ *low emission zone*, con lo scopo di migliorare la qualità dell'aria, scoraggiando i proprietari dei veicoli maggiormente inquinanti consentendo l'accesso a questa area solo ai veicoli che rispettano specifici requisiti in termini di emissioni inquinanti.



**Considerato** che con l'ordinanza n. 1840/2019 si è provveduto tra l'altro a disporre:

1. la revoca dell'Ordinanza sindacale n. 7400 del 2 febbraio 2010;
2. a far data dal 1 novembre 2019 e fino a nuova disposizione, per i veicoli indicati nella medesima ordinanza, il divieto di transito nella cosiddetta "Zona Verde/Area Lez" segnalata da apposita cartellonistica stradale come da planimetria allegata, parte integrante dell'atto, approvata dalla Giunta Comunale con Delibera n. 362/2005;
3. in deroga al divieto di transito veicolare stabilito, come sopra, la normale apertura alla circolazione veicolare di alcuni itinerari interni di attraversamento della Zona Verde/Area Lez come individuati e comunque così come indicati nella planimetria allegata all'ordinanza;
4. l'esonero dal divieto di circolazione di cui al precedente punto 2 del dispositivo per i veicoli descritti nella medesima ordinanza.

**Vista** la DGR 228/2023 avente oggetto "L.R. 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente. Nuova identificazione delle aree di superamento e dei Comuni soggetti all'adozione dei PAC ai sensi della l.r. 9/2010, aggiornamento delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, criteri per l'attivazione dei provvedimenti, modalità di gestione e aggiornamento delle linee guida per la predisposizione dei PAC. Revoca DGR 1182/2015, DGR 814/2016";

**Preso atto** delle Linee guida per la redazione dei PAC, contenute nell'allegato 6 della citata D.G.R. 228/2023, e in particolare delle disposizioni di cui al punto 2 "*Interventi strutturali nel settore della mobilità*" – "M1. *Misure strutturali per la limitazione del traffico veicolare*", che prevedono "*limitazioni strutturali per i capoluoghi di Provincia (Firenze, Livorno, Lucca, Siena, Pistoia, Prato) ricadenti nelle aree di superamento per PM10 e NO2 da applicare nelle aree LEZ (Low Emission Zone) appositamente individuate.*

**Considerato** che:

1. le sopra citate misure sono state recepite, quali interventi strutturali, dal nuovo Piano d'Azione Comunale (P.A.C.) d'area vasta per la tutela della qualità dell'aria ambiente tra i Comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo e Porcari, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 340 del 28/12/2023;
2. in particolare, il nuovo P.A.C. d'area vasta, alla corrispondente misura "M1. *Misure strutturali per la limitazione del traffico veicolare*", per il Comune di Lucca, riferiti alle aree LEZ nonché per i centri abitati dei comuni che non hanno l'obbligo di istituire la LEZ, prevede divieti cadenzati a partire dall'annualità 2024 e seguenti;
3. nel nuovo Piano d'Azione, per l'anno 2024, non vengono introdotte modifiche alle limitazioni del traffico, rispetto alla vigente ordinanza n. 1840/2019, ma viene prevista una deroga per circolazione delle autovetture, la seguente categoria di veicoli: "*veicoli utilizzati per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel centro storico di Lucca all'interno della ZTL da parte degli operatori titolari di concessioni dodicennali o temporanee*".

**Ritenuto** pertanto opportuno integrare l'Ordinanza n. 1840 del 31.10.2019, aggiungendo ai veicoli esonerati, già espressamente previsti al punto 4) dell'atto sindacale, la suddetta categoria di veicoli per l'attività del commercio su aree pubbliche;

**Vista** l'ordinanza relativa alla regolamentazione dei permessi di circolazione nella zona a traffico limitato (ZTL) che si trova all'interno della Zona Verde/Area Lez, si precisa che i



permessi rilasciati a vario titolo dal Comune di Lucca per la circolazione nella suddetta ZTL, non costituiscono deroga alla presente ordinanza.

**Visto** l'art. 7 del Decreto Legislativo 285/1992 e s.m.i. con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di dover emettere un provvedimento a tutela della salute dei cittadini, per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento.

**Visto** l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

## ORDINA

1) l'integrazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza n. 1840 del 31.10.2019 (all. 1), aggiungendo alle categorie di veicoli esonerati dal divieto di transito nella cosiddetta "Zona Verde/Area Lez", già espressamente individuati al punto 4) dell'atto sindacale, come previsto nel nuovo Piano d'Azione Comunale d'Area Vasta, la seguente tipologia:

- *"veicoli utilizzati per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel centro storico di Lucca all'interno della ZTL da parte degli operatori titolari di concessioni dodicennali o temporanee"*;

2) quanto sopra con effetto dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuova disposizione.

## DA' ATTO

che, per quanto sopra previsto, le disposizioni di cui all' Ordinanza n. 1840 del 31.10.2019 sono conseguentemente aggiornate, secondo il testo riportato a seguire, nel quale sono evidenziate in colore blu le integrazioni di cui al punto precedente, introdotte con il presente atto:

## ORDINA


1. la revoca dell'Ordinanza sindacale n. 7400 del 2 febbraio 2010;
2. a far data dal **1 novembre 2019** e fino a nuova disposizione, il divieto di transito per i seguenti veicoli nella cosiddetta **"Zona Verde/Area Lez"** segnalata da apposita cartellonistica stradale come da planimetria allegata, parte integrante del presente atto, approvata dalla Giunta Comunale con Delibera n. 362/2005:

### *Autovetture*

**Euro zero benzina**

*A titolo non esaustivo:*

Autovetture e Autocaravan M1 non catalitiche a benzina e gasolio non



<p><i>Euro zero, Euro 1, Euro 2</i> <i>diesel</i></p>	<p>omologate ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive</p> <p>A titolo non esaustivo: Autovetture e Autocaravan M1 diesel omologate ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologate ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE</p>
---	---

<i>Ciclomotori e Motoveicoli</i>	
<p><i>Euro zero</i> <i>(omologati prima del 17.6.99)</i></p>	<p><i>A titolo non esaustivo:</i> Ciclomotori e Motoveicoli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, <b>non omologati</b> ai sensi della Direttiva 97/24/CE stage 2 e successive</p>
<p><i>Euro 1</i> <i>(omologati dopo il 17.6.99)</i></p>	<p>Ciclomotori e Motoveicoli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, <b>omologati</b> ai sensi della Direttiva 97/24/CE stage 2 e successive</p>

<i>Veicoli merci</i>	
<p><i>Euro zero, Euro 1, Euro 2 diesel</i> <i>inferiori a 35 quintali</i></p>	<p><i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere c, d, con portata fino a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE</p>
<p><i>Euro zero, Euro 1, Euro 2 diesel</i> <i>superiori a 35 quintali</i></p>	<p><i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere d, e, h, i, con portata superiore a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, oppure omologati ai sensi della direttiva 96/01/CE</p>

<i>Veicoli per uso speciale</i>	
<p><i>Euro zero</i> <i>inferiori a 35 quintali</i></p>	<p><i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, <i>lettera g</i>, con portata fino a 35 q.li <b>non omologati</b> ai sensi della Direttiva 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive</p>
<p><i>Euro zero</i> <i>superiori a 35 quintali</i></p>	<p><i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, <i>lettere g</i>, con portata superiore a 35 q.li <b>non omologati</b> ai sensi della Direttiva 91/542/CEE fase 1 e successive</p>

<i>Autobus</i>	
<p><i>Euro zero</i> <i>dei gestori di servizi TPL</i></p>	<p><i>A titolo non esaustivo:</i> Autobus M2 e M3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere b, <b>non omologati</b> ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive</p>



**Euro zero  
dei gestori di servizi  
turistici**

*A titolo non esaustivo:*

Autobus M2 e M3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere b, **non omologati** ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive

**Nota** Codice della strada - Art. 54, comma 1, lettere: *c) autoveicoli per trasporto promiscuo; d) autocarri; e) trattori stradali; g) autoveicoli per usi speciali; h) autotreni; i) autoarticolati*

3. **In deroga** al divieto di transito veicolare stabilito con la presente ordinanza sono normalmente aperti alla circolazione veicolare i seguenti itinerari interni di attraversamento della Zona Verde/Area Lez come di seguito individuati e comunque così come indicati nell'allegata planimetria:
  1. Via Sarzanese nel tratto compreso tra Ponte San Pietro e via Einaudi
  2. Via Einaudi
  3. Via Città Gemelle
  4. Viale Europa nel tratto compreso tra Mc Donald e Viale Carducci
  5. Via Catalani nel tratto compreso tra via Geminiani e Via Papi
  6. Via Geminiani
  7. Piazzale Italia
  8. Via Nieri
  9. Via nuova per Pisa nel tratto compreso tra la via di Sottomonte e il Km 9,470
  10. Via di Tiglio nel tratto compreso tra il confine comunale (SR 439 al Km 34,150) e Via di Piaggia
  11. Via di Piaggia
  12. Via Romana nel tratto compreso tra il cimitero dell'Arancio e via Alighieri
  
4. Sono **esonerati dal divieto** di circolazione di cui al precedente punto 2 del dispositivo i seguenti veicoli:
  1. veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per motivi di servizio;
  2. veicoli delle pubbliche Assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;
  3. veicoli adibiti all'igiene urbana;
  4. veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
  5. veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;
  6. veicoli al seguito delle cerimonie funebri;
  7. veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;
  8. veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
  9. veicoli diesel che sono stati dotati di dispositivo anti-particolato omologato;
  10. veicoli storici, intesi ai sensi dell'art. 60 del Codice della Strada, purché in possesso dell'Attestato di Storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a



seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;

11. veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione;
12. **veicoli utilizzati per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel centro storico di Lucca all'interno della ZTL da parte degli operatori titolari di concessioni dodicennali o temporanee**

### AVVERTE

l'inosservanza della presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera b) e comma 13-bis del d.lgs. n. 285/1992;

### DISPONE

1. Di avviare le azioni finalizzate alla massima diffusione alla cittadinanza dei contenuti del presente provvedimento tramite tutti gli organi di informazione.
2. Alle forze di Polizia è demandata la verifica della presente ordinanza. La Polizia Municipale dovrà, in particolare, intensificare la vigilanza ed i controlli anti-inquinamento con verifiche e accertamenti aggiuntivi a quelli ordinari.
3. La trasmissione del presente provvedimento a: Regione Toscana (*Direzione Ambiente ed Energia - Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti*), Arpat Dipartimento di Lucca, Azienda Sanitaria USL Nord Ovest (*Dipartimento della Prevenzione*), Metro Srl.

### DÀ ATTO

- Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
- Il presente provvedimento - immediatamente esecutivo - viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

IL SINDACO  
PARDINI MARIO / InfoCamere S.C.p.A.